

IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel giudizio n. 83/2024 p.u. per la dichiarazione di liquidazione giudiziale promosso da ...;

RICORRENTE

nei confronti di

... s.n.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di liquidazione giudiziale

letto il ricorso proposto da ...s.r.l.

per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di ,, s.n.c.;

considerato che la società si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per difetto di interesse non essendovi un patrimonio da liquidare né in capo alla società né in capo ai singoli soci;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 41 CCI;

considerato che l'insussistenza di attivo non preclude la pronuncia di liquidazione giudiziale non essendo tale elemento previsto come requisito per l'apertura come si desume, a contrario, dalle disposizioni di cui agli artt. 209 e 233 lett. d) CCI (cfr., nel sistema previgente, Cass. 12-1-2017 n. 608) e potendo l'insussistenza di attivo (il cui recupero può derivare anche dal positivo esercizio dell'azione revocatoria) emergere unicamente all'esito delle indagini esperite dal curatore;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci e dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte e dalla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la società debitrice ha il centro degli interessi principali in ,,,;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 1 primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di commercio all'ingrosso di mobili e altro, e

non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;

ritenuto di indicare come curatore il dott. ..., che ha i requisiti di cui all'art. 358 CCI, tenuto altresì conto dei criteri di cui al co. 3 di tale norma;

considerato che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale della società produce anche quella del socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 256 CCI;

Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CCI.,

Dichiara la liquidazione giudiziale di... s.n.c. (C.F.: ...), con sede legale in ...in persona del legale rappresentante ... nonché dei soci personalmente ...(nato a ... il... e residente in ...) e ... (nato a ... il ... e ivi residente in via ...);

Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;

Nomina Curatore il dott. ... (C.F.: ...);

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e gli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;

Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;

Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 26-11-2024 ore 11,00;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

Mantova, 19/09/2024.

Il Presidente Est.

dott. Mauro P. Bernardi